

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FORMA, de' COCCI, DEL NERO, MEZZAPESA, ROMEI, BEORCHIA, LOMBARDI, GIACOMETTI e FOSSON**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1979

Disciplina delle società di ingegneria

ONOREVOLI SENATORI. — L'evoluzione tecnologica degli ultimi decenni, l'affacciarsi sul mercato internazionale di grandi entità che si pongono nella posizione di clienti per realizzare i piani di sviluppo dei vari paesi, hanno evidenziato la domanda di progettazioni complete, di realizzazioni di stabilimenti e di impianti « chiavi in mano », di studi e di progettazione territoriale, urbanistica ed agricola.

La necessità di tale rilievo e la richiesta, anche per la rapida evoluzione tecnica, pongono tempi così brevi che la richiesta non può essere soddisfatta da professionisti singoli o associati, ma solo da complesse organizzazioni capaci di reggere gli impegni finanziari occorrenti e di offrire le garanzie richieste.

La nuova domanda presuppone la fornitura di servizi coordinati consistenti in studi preliminari, indagini *in loco*, studi sulle condizioni di trasporto, di localizzazione, di funzionalità, sui costi e sugli impegni finanziari.

Sovente richiede anche addestramento del personale e assistenza alla prima gestione.

La fornitura di tali « sistemi di servizi » non comporta sempre ed esclusivamente la

prestazione di lavoratori qualificati come ingegneri o architetti, ma comporta la « professionalità » anche di altri lavoratori esperti in vari campi della tecnica e dell'economia.

Tutti questi lavoratori, dirigenti ed impiegati tecnici, lavorano per comporre il prodotto dell'impresa.

Ciò comporta una organizzazione aziendale di tale dimensione da consentire che le persone addette siano professionalmente complementari, e che si assicuri un portafoglio d'ordini tale da garantire la continuità di impiego della forza lavoro. Il che porta a qualificare le società di ingegneria come imprese.

Gruppi a partecipazione statale e privati hanno costituito società di ingegneria che hanno realizzato nel mondo progettazioni ed impianti per i Paesi emergenti nel campo chimico, petrolchimico, siderurgico ed industriale in genere, nonché nei settori idroelettrico, autostradale ed in quelli delle infrastrutture civili ed agricole.

Altrettanto le società di ingegneria hanno fatto per contribuire allo sviluppo industriale economico ed agricolo del nostro Paese,

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

specie con riferimento al Mezzogiorno ed alle aree depresse.

Il disegno di legge che si propone presenta, rispetto a quello già presentato dal Governo nella scorsa legislatura, alcune modificazioni suggerite in ripetute riunioni e consultazioni delle categorie e di organizzazioni interessate.

Esso, all'articolo 1, prevede una definizione esplicita dei caratteri delle società di ingegneria ed accoglie quanto suggerito dalla Corte costituzione con decisione n. 17 del 22 gennaio 1976 nella quale si pone in rilievo l'esigenza di una speciale disciplina legislativa, che venga — da un lato — a distinguere dalle società tra professionisti le società di progettazione, definite dalla predetta Corte come « società professionali organizzate in forma di imprese » cui « sono applicabili, ex articolo 2338 del codice civile, le disposizioni degli articoli 2082 e seguenti che disciplinano il lavoro nell'impresa » e rispetto alle quali « vige la esclusione sancita dall'articolo 3 della legge 23 novembre 1939, n. 1815 ».

La necessità che venga regolata la peculiare commistione tra attività di pura progettazione e attività industriali direttamente produttive di beni e servizi, alle quali la prima assicuri le indispensabili basi tecnologiche, è implicita nella legge 2 maggio 1976, n. 183, che ciò riconosce nel dettare la disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Infatti, come sopra osservato, l'attività esercitata dalle società di ingegneria è propriamente costituita dall'insieme di operazioni, anche di ordine tecnico e di qualità elevata, commiste tra loro in modo da dar luogo ad una attività complessa, interdisciplinare, che è la risultante di operazioni appartenenti ai più svariati settori (ingegneria, economia, tecnica aziendale, calcolo matematico, architettura, diritto, urbanistica, eccetera).

Di qui la necessità che le società stesse abbiano alle proprie dipendenze tecnici specializzati nei vari rami della tecnologia, professionisti iscritti nei rispettivi albi (ingegneri, chimici, architetti, geologi, geometri, periti industriali, eccetera), e che costitui-

scano una complessa organizzazione tecnico-amministrativa che disponga di adeguati capitali per far fronte agli elevati costi inerenti all'attività.

Va posto nel giusto rilievo — in conformità con il dettato della Corte costituzionale — che le società di ingegneria, per costituire un fenomeno di natura diversa rispetto alle società tra professionisti, richiedono una disciplina peculiare.

Invero, per le società di ingegneria, l'esercizio dell'attività professionale ha funzione strumentale rispetto all'attività imprenditoriale vera e propria che è quella della produzione di beni e servizi. In altri termini, le attività poste in essere da queste società ed i relativi risultati produttivi sono qualitativamente diversi dall'esercizio della libera professione e dai risultati della mera attività del professionista. Conseguentemente va esclusa dall'ambito della nozione di società di ingegneria ogni società la cui funzione sia esclusivamente quella di porsi come intermediaria (sia pure in base ad una propria organizzazione) tra i professionisti e i clienti.

In conformità con quanto si è premesso, il disegno di legge, all'articolo 1, considera, quali elementi essenziali e caratterizzanti le società di ingegneria, l'esistenza di un capitale sociale non inferiore al doppio del minimo previsto per le società per azioni e l'esercizio di quelle attività che, nella realtà, valgono a differenziare tali società da ogni altra che eserciti attività diverse di produzione di beni e di servizi.

L'articolo 2 pone in rilievo come l'apporto tecnico di opera intellettuale sia solo una delle componenti della impresa esercitata dalle società di ingegneria, anche se essenziale per la sua esistenza; come tale esso dà luogo — di norma — ad un rapporto di lavoro subordinato tra società di ingegneria e iscritti nei particolari albi o elenchi professionali, regolato dalla disciplina che è propria di tale rapporto.

È evidente che le società di ingegneria, quando si avvalgono dell'opera intellettuale di tali iscritti nello svolgere una attività per la quale si richiede un titolo professionale, realizzano esse stesse — quali impen-

ditori — il risultato produttivo, mentre sul piano professionale resta ferma la responsabilità degli iscritti agli albi, controllati e tutelati nelle forme previste dalle leggi vigenti e dalla norma posta all'articolo 5 del presente disegno di legge.

L'articolo 3, al fine di riaffermare la diversità ontologica delle società di ingegneria rispetto alle collettività di professionisti organizzate da chi apporta capitale per rendere a terzi, tramite tale organizzazione, i servizi propri di alcune categorie di professionisti, pone il divieto — per le società di ingegneria — di esercitare attività di intermediazione nelle prestazioni di opera intellettuale tra professionisti iscritti in particolari albi ed elenchi e i richiedenti le prestazioni.

Infine l'articolo 4, da un lato, riconferma in modo esplicito la inapplicabilità alla

fattispecie « società di ingegneria » della disciplina contenuta nella legge 23 novembre 1939, n. 1815, la cui *ratio* e il cui ambito — come si è già enunciato — sono sostanzialmente estranei al fenomeno che attualmente si intende disciplinare; dall'altro, stabilisce che le agevolazioni di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, (per il Mezzogiorno) si applicano alle imprese di progettazione industriale che assumano la forma e i caratteri previsti nella normativa che si propone, e ciò al fine di garantire e favorire una operatività delle società di ingegneria in conformità con gli scopi e i criteri dettati dall'ordinamento vigente.

L'articolo 5 prevede l'istituzione di un apposito registro delle società di cui si tratta, avente il fine di far seguire dall'amministrazione dello Stato, in collaborazione con le organizzazioni professionali, il loro sviluppo.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Rientrano nella presente legge le società, anche per azioni, che esercitano in forma industriale, mediante una complessa organizzazione tecnico-amministrativa e interdisciplinare, attività di consulenza e assistenza, promozione, studio, progettazione e/o esecuzione, diretta o indiretta, di impianti, opere di ingegneria o di sistemazione fondiaria ed agraria, infrastrutture, nonché attività ausiliarie delle precedenti.

Il capitale sociale delle predette società, qualunque ne sia la forma, non può essere inferiore al doppio del minimo previsto per la costituzione delle società per azioni.

Art. 2.

Le società di cui alla presente legge, per svolgere le attività per le quali si richiede un titolo professionale, si avvalgono della opera intellettuale, prestata anche in posizione subordinata, degli iscritti nei particolari albi o elenchi di cui all'articolo 2229 del codice civile.

Il rapporto di lavoro subordinato è regolato dalla disciplina aziendale, ferma restando la responsabilità professionale degli iscritti nei suddetti albi od elenchi.

Art. 3.

È fatto divieto alle società di ingegneria di esercitare attività di intermediazione nelle prestazioni di opera intellettuale tra professionisti iscritti in particolari albi od elenchi e i richiedenti le prestazioni.

Art. 4.

Non sono applicabili alle società di ingegneria le norme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815.

Le agevolazioni di cui all'articolo 13 della legge 2 maggio 1976, n. 183, per le imprese di progettazione industriale si applicano anche alle società regolate ai sensi della presente legge.

Art. 5.

È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un registro delle società di cui all'articolo 1.

Le modalità di iscrizione sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e le relative procedure sono controllate da una commissione presieduta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un Sottosegretario delegato, con intervento di un dirigente a ciò delegato dal Ministro di grazia e giustizia, di un delegato dal Ministro del lavoro e dei rappresentanti delle organizzazioni professionali di cui agli articoli 2229 del codice civile.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stanzierà nel proprio bilancio le somme occorrenti per il funzionamento della commissione di cui al precedente capoverso.